

Decreto federale II concernente i prelievi supplementari dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2013

del 3 dicembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 3 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 1998¹ relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2013²,

decreta:

Art. 1

In aggiunta al decreto federale II del 5 dicembre 2012³ concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2013:

1. per le misure di cui all'articolo 4 lettera b della legge federale del 20 marzo 2009⁴ sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria sono stanziati e prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari 40 000 000 di franchi supplementari;
2. per la pianificazione dello sviluppo ulteriore dell'infrastruttura ferroviaria sono stanziati e prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari 1 000 000 di franchi supplementari.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 26 novembre 2013

Il Presidente: Hannes Germann

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 3 dicembre 2013

Il Presidente: Ruedi Lustenberger

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

¹ RS **742.140**

² Non pubblicato nel FF.

³ FF **2013 405**

⁴ RS **742.140.2**

